



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – art. 4, comma 1, CGS [previgente, ora art. 6, comma 2, CGS] – non c'è prova contraria – rapporto di immedesimazione organica – ratio – fattispecie

Descrizione

La "responsabilità diretta" ex articolo 4, comma 1, del CGS [codice previgente] - per cui la società sportiva è chiamata a rispondere delle condotte contrarie alle norme poste in essere dai legali rappresentanti della società stessa - si configura sic et simpliciter per aver il dirigente posto in essere la condotta sanzionata, non avendo il legislatore sportivo ammesso la possibilità di esenzione dalla pena mediante la dimostrazione della prova contraria. In siffatta fattispecie si configura un rapporto di "immedesimazione organica" tra rappresentante e rappresentato che mira non solo a garantire una maggiore protezione dei terzi, ma anche a tutelare, più in generale, la correttezza e regolarità delle competizioni sportive. In altri termini e più in generale, non si tratta di un mero inadempimento tra debitore e creditore che viene ad alterare soltanto il sinallagma tra società, atleti e tesserati ma, attraverso la violazione di un parametro di certezza — quale è quello della retribuzione al prestatore d'opera — viene minata alla radice la corretta funzionalità dei campionati. Pertanto non è esente da responsabilità colui che subentrando all'autore materiale nella governance della società non orora tempestivamente il debito contratto dal precedente allenatore responsabilità, stante la commissione di una violazione che si è perfezionata alla scadenza del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione del C.A. della L.N.D. (C.U. n.4/2018 del 19.07.2018). Compito precipuo di ogni avveduto amministratore, difatti, è quello di informarsi fin dal suo insediamento, se non prima, delle obbligazioni scadute, o in scadenza, per disporre il loro adempimento, nonché di accertarsi di eventuali sanzioni poste a suo carico a titolo di responsabilità diretta e/o oggettiva. Detta operatività deriva automaticamente dall'assunzione della carica e dai connessi poteri che non ammettono cesure nell'amministrazione societaria. Diversamente opinando, basterebbe sostituire le figure apicali di qualsivoglia sodalizio sportivo per sottrarsi alle conseguenze dannose per fatti commessi dai precedenti amministratori, di guisa dal configurare una sorta di "impunità" della stessa persona giuridica per violazioni che rivestono oggettiva lesività a causa del loro deteriore impatto sul buon andamento delle competizioni sportive.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 5/CFA/2019-2020/A

Presidente

Mazzoni

Relatore

Fiordelisi

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS (previgente, ora art. 6, comma 2, CGS)

Provvedimenti

Sez III - DECISIONE N. 0005/CFA del 15 ottobre 2019 – (SSD SPOLETO CALCIO) n. 32/2019 – 2020 Registro Reclami